

CAMERA DEI DEPUTATI N. 724

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALDERISI, VITO, APREA, BARESI, BONINO, BROGLIA, CACCAVALE, CASCIO, CHIESA, DI MUCCIO, GALAN, GARRA, GIOVANARDI, INNOCENZI, LAVAGNINI, LEONARDELLI, MARIANO, MELUZZI, MILIO, PERALE, SICILIANI, STRIK LIEVERS, TARADASH, USIGLIO, VALDUCCI, VENEZIA, VIETTI, VIGEVANO

Modifica all'articolo 122 della Costituzione
in materia di elezione diretta del Presidente della Regione

Presentata il 20 giugno 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale intende modificare il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione introducendo l'elezione diretta del Presidente della Regione.

L'undicesima legislatura ha avviato il processo di riforma elettorale ed istituzionale approvando, oltre alle nuove leggi elettorali per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati, quelle per i consigli comunali e provinciali, prevedendo l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province.

Nel 1995 si svolgeranno le elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario ed è pertanto estremamente urgente procedere alla riforma del sistema elettorale se non si vuole che i consigli regionali siano gli unici ad essere ancora

eletti con il sistema proporzionale. Ma ancor prima occorre provvedere alla riforma del sistema di elezione del Presidente della Regione che, in base al testo vigente dell'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, è eletto dal consiglio regionale.

Riteniamo, infatti, che il meccanismo di investitura diretta del capo dell'esecutivo vada certamente esteso dal livello comunale e provinciale, anche al livello delle autonomie regionali (a prescindere dalla questione, ben più complessa, dell'elezione diretta del capo dell'esecutivo a livello nazionale).

La presente proposta di legge sostituisce il vigente quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione con due commi. Nel primo si prevede che il Presidente

della Regione è eletto a suffragio universale e diretto secondo le norme stabilite dalla legge, prevedendo che egli possa nominare e revocare gli assessori. Nel secondo si stabilisce che chi ha ricoperto per due volte consecutive la carica di Presidente della Regione non possa essere immediatamente rieleggibile a tale carica.

Auspichiamo la rapida approvazione della presente proposta di legge costituzionale e, innanzitutto, il suo autonomo esame parlamentare in quanto le più ampie ed organiche riforme costituzionali che sono necessarie esigono evidentemente tempi che non si conciliano con la scadenza del voto per il rinnovo dei consigli regionali del prossimo anno.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto secondo le norme stabilite dalla legge. Egli nomina e revoca gli assessori che, insieme al Presidente, costituiscono la Giunta regionale ».

2. Dopo il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente della Regione non è immediatamente rieleggibile a tale carica ».

